



Imposta federale diretta

Berna, 11 dicembre 2008
DB-434.3 BUJ / ED

Lettera-circolare

Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2009 Deduzioni massime per il pilastro 3a per l'anno fiscale 2009

1. Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2009

In allegato troverete l'appendice all'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2008 5735) promulgata il 18 novembre 2008 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Per l'anno civile 2009, i tassi d'interesse rimangono **invariati** e ammontano a:

- Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati 1.5 %
- Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 4.0 %

2. Deduzioni massime per i contributi versati a forme di previdenza riconosciute (pilastro 3a) per l'anno fiscale 2009

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), i contributi versati a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il Consiglio federale ha aumentato detto importo limite superiore da Fr. 79'560.- a Fr. 82'080.- con effetto dal 1° gennaio 2009. Di conseguenza, le deduzioni massime fiscalmente ammesse nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono le seguenti:

- Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro Fr. 6'566.-
- Deduzione massima per i contribuenti senza 2° pilastro Fr. 32'832.-

Tali deduzioni massime coincidono con i limiti di versamento. Non è ammesso alcun arrotondamento al momento del versamento.

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Emch', written in a cursive style.

Daniel Emch
Il Capo

Allegato:

Modifica del 18 novembre 2008 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2008 5735)

**Ordinanza
sulla scadenza e gli interessi
nell'imposta federale diretta**

Modifica del 18 novembre 2008

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

18 novembre 2008

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.124

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2009, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2009	4,0	1,5
2008 ³	4,0	1,5
2007 ⁴	3,5	1,0
2006 ⁵	3,5	1,0
2005 ⁶	3,5	1,0
2004 ⁷	3,5	1,0
2003 ⁸	4,0	1,5
2002 ⁹	4,0	1,5
2001 ¹⁰	4,5	2,0
2000 ¹¹	4,0	1,5
1999 ¹²	4,0	1,5
1998 ¹³	5,0	2,0
1997 ¹⁴	5,0	2,0

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 17 sett. 2007 (RU **2007** 4701).

⁴ Modifica del 9 nov. 2006 (RU **2006** 4661).

⁵ Modifica del 21 ott. 2005 (RU **2005** 5027).

⁶ Modifica del 2 nov. 2004 (RU **2004** 4621).

⁷ Modifica del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4287).

⁸ Modifica del 19 nov. 2002 (RU **2002** 4055).

⁹ Modifica del 28 nov. 2001 (RU **2001** 3088).

¹⁰ Modifica del 27 nov. 2000 (RU **2000** 2862).

¹¹ Modifica del 26 nov. 1999 (RU **1999** 3136).

¹² Modifica del 3 nov. 1998 (RU **1998** 2724).

¹³ Modifica dell'8 dic. 1997 (RU **1997** 3015).

¹⁴ Modifica del 4 dic. 1996 (RU **1996** 3430).